



- **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- **Impianto di nuova costruzione collocato su tetto degli edifici con capacità di generazione inferiore a 20 kw** ▶ [APPROFONDIMENTO](#)
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

Per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici si intende la generazione di elettricità mediante moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
PAS (dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata)	Comune competente per territorio	<ul style="list-style-type: none">- D.lgs 16 marzo 1999, n. 79- D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387- Circolare Agenzia delle entrate n. 32/E del 06/07/2009- DM 10 settembre 2010- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

AVVERTENZE

- La procedura abilitativa semplificata (PAS) sostituisce la Denuncia di inizio attività (o SCIA edilizia) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
- Ai sensi dell'articolo 52 secondo comma D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 l'energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti energetiche rinnovabili con potenza non superiore a 20 kw sono esclusi dall'obbligo della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.
- L'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici se svolta dall'imprenditore agricolo costituisce attività connessa alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.